



FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA

DIRIGENTI AZIENDE FIAT – FONDO PENSIONE

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione

1^ Sez. Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - numero 1146

**REGOLAMENTO
DELLE MODALITA' DI ATTRIBUZIONE
DELLE ANTICIPAZIONI
A VALERE
SULLA POSIZIONE INDIVIDUALE
DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

(Documento approvato il 19 marzo 2024)

INDICE

- Art. 1 Norme generali
- Art. 2 Anticipazione per spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli fiscalmente a carico per terapie ed interventi straordinari
- Art. 3 Anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli
- a) acquisto da terzi
 - b) acquisto da cooperativa
 - c) costruzione in proprio
- Art. 4 Interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione
- Art. 5 Anticipazioni per ulteriori esigenze dell'iscritto
- Art. 6 Facoltà di reintegro
- Art. 7 Obbligo di restituzione
- Art. 8 Approvazione dell'anticipazione

Fondo Integrativo di Previdenza Dirigenti Aziende FIAT FIPDAF - Fondo Pensione

PREMESSA

Il presente documento disciplina i requisiti di accesso, la misura, la casistica prevista, la documentazione da presentare, per poter ottenere un'anticipazione della posizione previdenziale maturata ai sensi dell'art. 11, commi 7 - 8 - 9 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (più avanti detto Decreto) e dell'art. 13 dello Statuto vigente, da parte del lavoratore iscritto al Fondo Integrativo Previdenza Dirigenti Aziende Fiat - FIPDAF - Fondo Pensione (più avanti detto Fondo).

Art. 1 - Norme generali

1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione a valere sulla posizione individuale ai sensi dell'art. 13 dello Statuto nei seguenti casi e misure:

- a) **in qualsiasi momento**, per un importo non superiore al 75%, per **spese sanitarie** conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli fiscalmente a carico, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) **decorsi 8 (otto) anni di iscrizione**, per un importo non superiore al 75%, per **l'acquisto della prima casa di abitazione** per sé o per i figli o per la **realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione** ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) **decorsi 8 (otto) anni di iscrizione**, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di **ulteriori sue esigenze**.

2. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Per posizione individuale si intende il totale dei contributi, comprese le quote di TFR, versati al Fondo fino al momento dell'istruzione della pratica, tenuto conto del risultato di gestione.

3. Al fine di esercitare il diritto all'anticipazione per determinare la predetta anzianità d'adesione al Fondo sono considerati validi tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

4. L'ammontare delle somme anticipabili, al netto degli oneri fiscali, non può superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato. Il Fondo è autorizzato a detrarre dalla posizione individuale il corrispondente ammontare lordo che sarà escluso da ogni successiva rivalutazione.

5. L'anticipazione può essere richiesta e attribuita più volte nel rispetto delle causali previste; non è possibile conseguire una pluralità di erogazioni a fronte dello stesso evento o documentazione già presentata.

Per il conseguimento dell'anticipazione, l'iscritto deve trasmettere al Fondo apposito modulo debitamente compilato unitamente alla documentazione di supporto.

Le richieste sono accolte secondo l'ordine cronologico di ricezione. La domanda di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie.

Il Fondo ha tempo 6 (sei) mesi per dare corso alla richiesta di anticipazione qualora tutta la documentazione sia stata fornita nella sua totalità.

Qualora la documentazione definitiva presentata non giustifichi l'anticipazione erogata, il richiedente ha l'obbligo di rimborso delle somme indebitamente percepite, comprensive delle ritenute fiscali applicate; rimane quindi a carico dell'iscritto l'espletamento della procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF ritenuta e versata all'Erario.

6. Le richieste di anticipazione vanno corredate della fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale dell'iscritto, nonché dall'indicazione del codice IBAN del conto corrente dove l'iscritto vuole far accreditare le somme.

7. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8. Condizione per l'accesso all'anticipazione, a parte la causale per spese sanitarie, è l'attestazione di estinzione del debito in caso di preesistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio in favore del richiedente, assistiti da garanzia, attestazione rilasciata dalla società che abbia notificato al Fondo il contratto stesso, ovvero dichiarazione di assenso di detta società.

9. In caso di preesistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio a carico dell'iscritto dovrà essere fornita apposita dichiarazione di assenso all'erogazione su carta intestata della società finanziaria.

Art. 2 – Anticipazione per spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli fiscalmente a carico per terapie ed interventi straordinari

1. L'anticipazione viene concessa all'aderente, indipendentemente dall'anzianità di iscrizione, per le spese sanitarie sostenute a seguito di situazioni gravissime riguardanti se stesso, il coniuge e i figli fiscalmente a carico, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

L'attestazione prevista riveste valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana o estera alla quale richiedere le prestazioni, tenuto comunque conto delle prestazioni erogate a titolo di integrazione dell'assistenza sanitaria.

2. Presupposto per l'anticipazione di ordine sanitario è la presentazione della seguente documentazione:

- certificazione della competente autorità pubblica (ASL) attestante la straordinarietà delle terapie e degli interventi a seguito di gravissime situazioni, ai sensi dall'art. 11, comma. 7, lettera. a) del Decreto Legislativo 252/2005;
- preventivo di spesa rilasciato dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o l'intervento;

- documentazione, quali fatture, ricevute fiscali e/o altri documenti attestanti gli oneri sostenuti, debitamente quietanzati, e rispondente ai requisiti previsti dalla normativa fiscale in materia;
 - documentazione relativa all'entità dell'erogazione ricevuta dal fondo sanitario integrativo, nonché dichiarazione di responsabilità circa l'inesistenza di ulteriori rimborsi per lo stesso titolo richiesti dall'iscritto e/o dagli altri componenti il nucleo familiare; in alternativa, dichiarazione di responsabilità che le spese sono interamente rimaste a carico non avendo formato oggetto di rimborso, neanche parziale, da parte degli enti su indicati.
- 3.** La certificazione di cui al comma precedente riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria pubblica o privata, italiana o estera alla quale richiedere le prestazioni. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere concesse anche per farmaci, terapie e interventi residuali conseguenti all'evento principale nonché per spese accessorie (assistenza, viaggi, permanenza) strettamente connesse alla terapia o all'intervento, debitamente giustificate anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione.
- 4.** Relativamente alle spese sostenute per i familiari l'iscritto è tenuto a presentare idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il grado di parentela e, se del caso, certificato di inabilità del figlio maggiorenne a carico; per i figli maggiorenni, oltre alla precedente dichiarazione occorre presentare il certificato di studio e un documento o un'autocertificazione comprovante i redditi percepiti. Deve inoltre essere rilasciato al Fondo il consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, firmato dal familiare per il quale si richiede l'anticipazione o, in caso di figlio minore, da chi ne esercita la potestà genitoriale.
- 5.** L'anticipazione può essere concessa prima dell'effettivo esborso da parte dell'iscritto, a fronte della presentazione di preventivi di spesa emessi dal professionista o dalla struttura sanitaria che provvederà ad effettuare le terapie e/o gli interventi attestati dalla competente struttura pubblica. In tal caso i documenti di spesa effettivamente sostenuti dovranno essere inoltrati al Fondo, contestualmente alla loro emissione e comunque non oltre 6 (sei) mesi dall'erogazione dell'anticipazione. Qualora il ciclo di terapie/interventi abbia durata superiore ai 6 (sei) mesi l'interessato dovrà produrre una certificazione con le tempistiche di completamento previste.
- 6.** L'ammontare dell'anticipazione non potrà comunque eccedere l'importo risultante della definitiva documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'iscritto che, in caso contrario dovrà rimborsare al Fondo le somme erogate in eccesso.
- 7.** Tutta la documentazione deve essere trasmessa in originale ad eccezione di quella che è stata oggetto di parziale rimborso di eventuali forme di assistenza previste a livello aziendale e/o in forza di coperture assicurative, che può essere trasmessa in fotocopia.

Art. 3 – Anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli

1. L'anticipazione viene concessa all'aderente per l'acquisto di un immobile destinato a prima casa di abitazione per sé o per i figli.

A tal fine l'acquirente deve dichiarare nell'atto di acquisto di voler stabilire entro 18 (diciotto) mesi dall'acquisto la propria residenza anagrafica presso l'immobile stesso.

L'anticipazione è erogata anche a fronte di acquisizioni di immobile in comproprietà con terzi.

Condizione minima per la concessione dell'anticipazione è che siano decorsi almeno 8 (otto) anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari.

2. Si considera "prima casa di abitazione" quella destinata a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei figli, per la quale sono riconosciuti i trattamenti agevolati in materia di imposte indirette quali ad es. l'imposta di registro e l'imposta sul valore aggiunto in misura ridotta, l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.

3. Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:

- a) acquisto da terzi
- b) acquisto in cooperativa
- c) costruzione in proprio

L'anticipazione è commisurata all'onere complessivo effettivamente sostenuto per l'acquisto dell'immobile, maggiorato delle spese notarili, degli oneri fiscali e dalle eventuali altre spese accessorie debitamente documentate e accertate.

Non rientrano tra le spese considerate al punto precedente gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc) eventualmente stipulati relativamente all'acquisto o costruzione dell'immobile, né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili.

L'anticipazione è concedibile anche per acquisti perfezionati nei 6 (sei) mesi precedenti la richiesta.

a) acquisto da terzi

- copia dell'atto notarile di compravendita, oppure, in assenza, copia del contratto preliminare, fermo restando l'obbligo di inoltrare al Fondo copia dell'atto notarile di acquisto entro 12 (dodici) mesi dall'erogazione dell'anticipazione; qualora l'interessato non produca copia autentica del rogito di acquisto dovrà restituire l'importo;
- certificato di residenza dell'interessato. Qualora l'interessato non abbia ancora ottenuto la residenza presso l'immobile oggetto di acquisto, dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante l'impegno a trasferirla, entro 18 (diciotto) mesi dall'acquisto, fermo restando l'obbligo, entro tale data, di presentazione del certificato;
- se non risultante dal preliminare di compravendita dichiarazione di responsabilità dell'iscritto da cui risulti che, per il beneficiario, si tratta di "prima casa di abitazione" e la non titolarità o disponibilità di altre abitazioni nel comune in cui è ubicato l'immobile;

in caso di acquisto con permuta

- copia rogiti notarili di vendita immobile ed acquisto nuovo immobile.

Le anticipazioni nei casi di acquisto da terzi con atto notarile sono ammesse per spese sostenute anteriormente alla presentazione della richiesta, ma non devono essere state sostenute oltre i 12 (dodici) mesi precedenti l'erogazione.

b) acquisto da cooperativa

all'atto della presentazione della richiesta:

- estratto notarile del Libro Soci della cooperativa dalla quale risulti la qualità di socio dell'iscritto o del figlio; in alternativa, dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante della cooperativa, attestante la suddetta qualità;
- copia della delibera dell'assemblea sociale con la quale è stata decisa la costruzione e il relativo finanziamento;

- copia della delibera dell'assemblea sociale o del consiglio di amministrazione della cooperativa dal quale risulti il piano dei pagamenti;
- copia della prima lettera di richiesta di pagamento da parte della cooperativa;
- copia delle ricevute di pagamento riferite alle rate già scadute nonché copia del relativo bonifico bancario;
- contratto preliminare di assegnazione o dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante della cooperativa attestante che tale contratto non è stato ancora sottoscritto;
- dichiarazione di responsabilità dell'iscritto attestante la residenza del beneficiario o la volontà di trasferire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 (diciotto) mesi dall'acquisto fermo restando l'obbligo, entro tale data, di presentazione del certificato;
- dichiarazione di responsabilità dell'iscritto da cui risulti che, per il beneficiario, si tratta di "prima casa di abitazione" e la non titolarità o disponibilità di altre abitazioni nel comune in cui è ubicato l'immobile;

dopo l'erogazione dell'anticipazione:

- entro 30 (trenta) giorni da ciascun pagamento effettuato delle rate successive all'erogazione, copia della relativa ricevuta di pagamento rilasciata dalla cooperativa nonché copia del relativo bonifico bancario;
- entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimo pagamento effettuato, dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante della cooperativa che attesti che, a lavori conclusi, l'iscritto sia ancora socio della cooperativa, pena la restituzione dell'importo anticipato.

c) costruzione in proprio

all'atto della presentazione della richiesta:

- titolo di proprietà del terreno;
- concessione edilizia del Comune ai fini della costruzione dell'immobile;
- copia del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione;
- copia del contratto di appalto lavori;
- copia delle fatture o ricevute fiscali corredate della copia del relativo bonifico bancario riferite alle spese sostenute per la costruzione dell'immobile;
- qualora la più recente fattura prodotta sia antecedente di oltre un mese, dichiarazione di responsabilità dell'iscritto che i lavori siano ancora in corso;
- dichiarazione di responsabilità dell'iscritto attestante la residenza del beneficiario se il terreno su cui verrà costruito l'immobile è ubicato nel comune di residenza del beneficiario o la volontà di trasferire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 (diciotto) mesi dalla ultimazione;
- dichiarazione di responsabilità dell'iscritto da cui risulti che, per il beneficiario, si tratta di "prima casa di abitazione" e la non titolarità o disponibilità di altre abitazioni nel comune in cui sarà ubicato l'immobile;

dopo l'erogazione dell'anticipazione:

- dichiarazione di fine lavori presentata all'ufficio pubblico competente, unitamente al certificato di residenza, da trasmettere al Fondo entro 6 (sei) mesi dalla conclusione dei lavori.

4. In caso di acquisto / costruzione in proprio della prima casa di abitazione per il figlio, o da parte del coniuge in regime di comunione legale, dovrà essere allegato, inoltre:

- certificato di stato di famiglia, o altro documento, attestante il rapporto di parentela;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, firmato dal figlio per i quali si richiede l'anticipazione o, se minore, da chi ne esercita la potestà genitoriale.

5. L'anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché rientri nella comunione legale dei beni tra i coniugi e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. In tal caso il richiedente deve produrre la documentazione attestante il regime di comunione dei beni nonché l'autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

6. Le anticipazioni sono ammesse per spese sostenute anteriormente alla presentazione della richiesta: non oltre i 12 (dodici) mesi precedenti per la costruzione in proprio o in cooperativa, che devono risultare ancora in corso al momento della richiesta.

Art. 4 - Interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione

1. L'anticipazione viene concessa all'aderente, decorsi 8 (otto) anni di iscrizione, per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione, incluse le pertinenze se acquistate contestualmente, per se stesso o per i figli.

2. Si considera prima casa di abitazione quella così definita all'art. 3, comma 2.

3. Gli interventi sulla prima casa di abitazione sono quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e devono essere documentati in conformità alle disposizioni di cui all'art.1, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per gli interventi di ristrutturazione di importo complessivamente inferiore a euro 20.000 (iva inclusa), l'anticipazione, in conformità dell'orientamento COVIP (ottobre 2008) può essere concessa prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti a condizione che sia almeno acquisita la documentazione essenziale al fine di riscontrare l'effettiva volontà di procedere alla realizzazione dei relativi interventi quale:

- atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;
- certificato di residenza;
- copia della comunicazione di inizio lavori;
- copia dei preventivi di spesa;
- copia della delibera assembleare di approvazione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni dell'edificio.

Resta, in ogni caso, ferma l'esigenza di acquisire successivamente dall'iscritto la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

4. I punti seguenti definiscono gli interventi edilizi di cui al comma 3:

- a) *Interventi di manutenzione ordinaria*: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) *Interventi di manutenzione straordinaria*: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino comunque modifiche nelle destinazioni d'uso;
- c) *Interventi di restauro e risanamento conservativo*: interventi volti a conservare l'unità immobiliare e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'unità immobiliare stessa, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'unità immobiliare, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'unità immobiliare stessa;
- d) *Interventi di ristrutturazione edilizia*: interventi volti a trasformare l'unità immobiliare mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un'unità immobiliare in tutto o in parte diversa dalla precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio in cui è situata l'unità immobiliare, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

5. Tra le spese che possono rientrare nell'erogazione dell'anticipazione, oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese:

- le spese per la progettazione dei lavori;
- le spese per l'acquisto dei materiali;
- le spese per altre prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- gli altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti stabiliti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

6. Per le anticipazioni relative ad interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione per sé o per i figli il Fondo richiede i seguenti documenti:

- copia dell'atto notarile attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare;
- dati catastali identificativi dell'immobile (se non già presenti nell'atto notarile di acquisto) o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;
- copia della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'intervento di ristrutturazione in base alla vigente legislazione anche locale: concessione edilizia ovvero autorizzazione ovvero comunicazione di inizio lavori;
- nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali;
- copia delle fatture e delle ricevute fiscali relative alle spese corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento;
- qualora il pagamento sia successivo all'erogazione dell'anticipazione le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dovranno essere prodotte entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione dell'anticipazione stessa;
- qualora la più recente fattura prodotta sia antecedente di oltre un mese, dichiarazione di responsabilità dell'iscritto che i lavori siano ancora in corso;
- se non risultante dall'atto notarile, dichiarazione di responsabilità dell'iscritto recante l'indicazione che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituisce la "prima casa di abitazione" per sé o per i propri figli.

7. In caso di anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione del figlio dovrà essere allegato, inoltre:

- certificato di stato di famiglia, o altro documento rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, firmato dal figlio per i quali si richiede l'anticipazione o, se minore, da chi ne esercita la potestà genitoriale.

8. Le anticipazioni sono ammesse per spese sostenute anteriormente alla presentazione della richiesta non oltre gli 8 (otto) mesi precedenti la ristrutturazione che deve risultare ancora in corso al momento della richiesta.

Art. 5 – Anticipazioni per ulteriori esigenze dell'iscritto

1. L'anticipazione viene concessa all'aderente, decorsi 8 (otto) anni di iscrizione, nella misura massima del 30% della posizione maturata, comprese eventuali anticipazioni già ricevute per tale causale, per ulteriori necessità dallo stesso manifestate.

2. Successive richieste di anticipazioni per la causale di cui al comma precedente, non reintegrate, nel caso in cui la richiesta precedente abbia esaurito il limite massimo erogabile del 30%, sono ammesse solo dopo due anni dalla precedente erogazione, fermo il limite complessivo di cui sopra.

Qualora la richiesta di anticipazione per il residuo non utilizzato o in caso di reintegro parziale di precedente anticipazione, comunque entro il limite massimo erogabile di cui al primo comma, potrà essere effettuata, per una sola volta, non prima di un anno.

Il Consiglio di amministrazione si riserva di valutare eventuali richieste per esigenze particolari.

3. Nessuna documentazione viene richiesta per tali tipi di anticipazioni.

Art. 6 – Facoltà di reintegro

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 8 del Decreto e successive modificazioni le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali, da comunicarsi preventivamente al Fondo, eccedenti il limite di Euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'iscritto un credito d' imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo erogato.

2. Le modalità di effettuazione del reintegro vengono disposte dal Consiglio di amministrazione.

3. Per dare corso al reintegro l'iscritto dovrà compilare apposito modulo e farlo pervenire al Fondo unitamente alle copie delle ricevute del bonifico bancario eseguito.

Art. 7 – Obbligo di restituzione

1. Il Fondo si riserva di richiedere il recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione qualora queste venissero utilizzate per fini diversi da quelli previsti dalla legge e dal presente documento, o qualora non venga presentata idonea documentazione nei termini previsti e definiti nel presente documento.

2. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

Art. 8 - Approvazione dell'anticipazione

1. L'approvazione della concessione dell'anticipazione è di competenza del Direttore Generale del Fondo ovvero, qualora la pratica presenti aspetti di particolare criticità, del Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore Generale del Fondo o il Consiglio di amministrazione possono ammettere, a loro discrezione, tipi di documentazione diversi da quelli indicati negli articoli precedenti in relazione a motivate difficoltà di presentazione della documentazione prevista.